



ALLEGATO A alla Dgr n. 765 del 28 maggio 2018

pag. 1/29

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 ARTICOLO N. 46 MISURA RISTRUTTURAZIONE RICONVERSIONE VIGNETI. PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO 2019-2023. BANDO ANNUALITA' 2019

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

La misura prevede la corresponsione di un contributo in conto capitale per la copertura dei costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

1.2 Obiettivi

La misura ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione e riconversione della base produttiva primaria.

1.3 Ambito territoriale

La misura è attivata su tutto il territorio regionale, nell'ambito dei bacini omogenei viticoli (Allegato tecnico 2).

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1 Soggetti richiedenti

Soggetti titolari di posizione in schedario viticolo veneto.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri:

- a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;
- b) detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento UE n. 1308/2013;
- c) hanno presentato ad AVEPA variazione della regione di riferimento di una autorizzazione per gli impianti viticoli, da perfezionarsi con il caricamento della autorizzazione stessa nello SVV entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domande di aiuto;
- d) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- e) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
- f) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e la data di presentazione della domanda al presente bando, salvo i casi di forza maggiore:
 - non aver presentato rinuncia per domande finanziate per la presente misura di sostegno, ovvero
 - non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di saldo,

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

3. ATTIVITA' AMMESSE

3.1 Descrizione attività

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal Decreto Ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.”

Sono ammissibili le seguenti attività:

- a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
- b) ristrutturazione, che consiste:
 - 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 - 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, (Allegato tecnico 1 “Azioni ammissibili” punto 2) attuate contestualmente alle attività a) e b).

Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

3.2 Condizioni di ammissibilità delle attività

Le attività devono:

- a) essere realizzate nel territorio della Regione Veneto;
- b) avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini di qualità designati con le denominazioni di origine oppure con le indicazioni geografiche;
Nelle zone a DO, se l'intervento è volto ad ottenere vigneti atti a produrre vini a DOCG e DOC, possono essere ammesse ai benefici esclusivamente le varietà ai fini della certificazione delle produzioni (escluso il Bacino viticolo n. 15).
Qualora invece il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a IGT le varietà ammissibili sono quelle elencate nella pertinente scheda con esclusione delle varietà obbligatorie previste per i vini DO che insistono nel medesimo territorio. (escluso il Bacino viticolo n. 15).
Nelle aree escluse dalla produzione dei vini a DO le varietà ammissibili sono quelle elencate nelle singole schede per la produzione dei vini a IGT.
- c) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
- d) avere inizio successivamente alla presentazione della domanda e, per quanto riguarda l'azione di estirpo, questa può avere inizio a partire dal 30 settembre 2018, pena l'esclusione della relativa superficie dalla domanda di sostegno;
- e) rispettare, in ordine alla varietà di vite, alla forma di allevamento e ai sestri di impianto, quanto prescritto dalle singole schede di bacino e dai relativi disciplinari delle relative D.O;
- f) essere realizzate con le varietà di uve da vino comprese tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002;
- g) essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
- h) interessare una superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario pari a quella indicata nella scheda di bacino afferente in cui ricade l'intervento.

Non sono ammissibili

a) le seguenti attività:

- il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;
Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
- la normale gestione dei vigneti;
- l'ordinaria manutenzione;

b) le azioni elencate al punto 3 dell'allegato tecnico 1 "Azioni ammissibili".

3.3 Vincoli e durata degli impegni

a) I vigneti che beneficiano del sostegno devono mantenere le caratteristiche principali (varietà, forma di allevamento) che ne hanno determinato la ammissibilità e finanziabilità per un periodo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di saldo. Tale vincolo si trasferisce anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata oggetto di contributo.

b) Il beneficiario è tenuto a rispettare le regole della condizionalità nei tre anni successivi al 1 gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento.

3.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese specificate nell'allegato tecnico 1 e relative alle attività di cui al punto 3.1.

Per il calcolo dell'importo delle relative spese il beneficiario deve utilizzare il "Prezzario regionale del settore viticolo" approvato con DGR n. 737/2017 pubblicati sul sito internet della Regione del Veneto al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/contributi-aziende-vitivinicole> e, limitatamente alle azioni collegate alla modifica della pendenza/ livello dell'impianto viticolo, a terrazze, ciglioni e muri, il Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane e il Prezzario regionale agroforestale, il prezzario regionale dei lavori pubblici.

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente ai termini di eleggibilità degli interventi (punto 3.2, lettera c) ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

La data del titolo di spesa nonché la data del relativo pagamento, intesa come data di valuta, devono essere ricomprese nel suddetto periodo.

I contributi in natura sono ammessi se riferiti a prestazioni volontarie non retribuite prestate dal beneficiario che sia imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa e/o da membri della famiglia dei soci. Nel caso di società di capitali, altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.

La spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il finanziamento pubblico.

3.5 Spese non ammissibili

- spese per acquisto materiale usato
- spese tecniche;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- IVA, imposte e tasse.

3.6 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

3.7 Varianti

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino, in particolare:

1. il cambio delle superfici oggetto di riconversione e ristrutturazione,
2. modifica degli interventi approvati (es. varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto).

Per essere accolte le varianti devono rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando

Il beneficiario deve richiedere preventivamente ad AVEPA e fino ad un massimo di 60 giorni prima della presentazione della domanda di saldo di esprimere un parere circa la possibilità di apportare varianti all'operazione ammessa a finanziamento.

La domanda di variante si intende accolta se entro 45 giorni dalla presentazione AVEPA non ha emesso un parere negativo.

Le varianti non autorizzate determinano la non ammissibilità della spesa relativa alla superficie oggetto della variante. Se la variante determina l'attribuzione di un minor punteggio rispetto a quello assegnato in domanda, verrà riesaminato il punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa, che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria. Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse tra quelle finanziabili si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

Eventuali modifiche al cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica che potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando per l'applicazione della presente misura è di euro 16.506.686,00.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è: pari a 40% della spesa ritenuta ammissibile, fino ai limiti stabiliti dal successivo paragrafo.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzo regionale del settore viticolo. La spesa massima ammissibile è pari a:

- 18.000 €/Ha per realizzazione di vigneto a cordone libero comprensiva dell'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 31.000 €/Ha per realizzazione di vigneto in forma di allevamento espansa (pergola veronese, pergola trentina unilaterale o doppia) comprensiva dell'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 23.500 €/Ha per realizzazione di vigneto in altre forme di allevamento comprensiva dell'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
- 50.000 €/ha per realizzazione di vigneto nelle superfici che soddisfano ad almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) pendenza del terreno superiore a 30%;
 - b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
 - c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
 - d) viticoltura delle piccole isole della laguna veneta

Qualora l'intervento richieda la realizzazione (o il recupero) di opere di sostegno (muri a secco, "marogne", o altri interventi simili) o di raccordo è fatto obbligo l'utilizzo di materiale lapideo di origine naturale. Nella ristrutturazione o recupero di muratura a secco preesistente è fatto obbligo l'utilizzo di idoneo materiale lapideo simile a quello preesistente. Le opere in ogni caso dovranno rispettare le tipologie di muratura tradizionalmente presenti nel territorio nonché le apposite disposizioni adottate dagli enti competenti.

Al fine di assicurare un'equa erogazione degli aiuti e sostenere un numero significativo di imprenditori vitivinicoli, anche operanti in aree caratterizzate da una dimensione vitata esigua, si ritiene opportuno

ammettere ai benefici ciascuna azienda fino a una superficie pari a 2 ettari. Qualora la dotazione finanziaria lo consenta, è ammessa anche l'erogazione dell'aiuto per le superfici eccedenti tale limite, nel rispetto dei livelli di sostegno unitari stabiliti dalla presente misura dei criteri di formulazione della graduatoria.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Le attività di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro il 31 agosto 2020 e, comunque, entro la scadenza della validità dell'autorizzazione al reimpianto.

Entro tale termine deve essere presentata anche la relativa domanda di pagamento.

4.5 Erogazione del contributo

a) Anticipi

Al fine di un efficace utilizzo dei fondi assegnati i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere un anticipo pari al 80% dell'aiuto concesso entro e non oltre il 15 dicembre 2018, pena la decadenza della domanda.

Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato che deve essere presentata unitamente alla domanda di anticipo.

Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo corredata di completa e regolare documentazione, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori 15 giorni dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

La garanzia fidejussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

b) Saldi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo e dall'istruttoria amministrativa.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettuazione del sopralluogo in cui viene verificata la regolare realizzazione delle operazioni.

Il cronoprogramma previsto al punto 1 del capitolo 6.2 "Documentazione da allegare alla domanda di sostegno" è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dagli uffici istruttori.

4.6 Riduzioni e sanzioni

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di pagamento anticipato se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Inoltre, il beneficiario, che ricade nelle fattispecie indicate nel precedente punto c), non accede alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione.

Le stesse riduzioni e penalità si applicano con le medesime condizioni nel caso di scostamenti tra spesa ammessa all'aiuto e spesa ammessa al pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti determina la decadenza della domanda e l'esclusione dei beneficiari dal sostegno della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di tre anni.

La medesima sanzione si applica qualora il beneficiario presenti domanda di rinuncia al contributo successivamente alla finanziabilità.

L'inosservanza dei vincoli e dei termini di durata degli impegni previsti al precedente paragrafo 3.3 determina la restituzione del contributo concesso.

Nessuna sanzione si applica in caso di forza maggiore e circostanze eccezionali notificate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in grado di provvedervi.

5. CRITERI DI PRIORITA' E PUNTEGGI

5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Se a seguito dell'istruttoria, le domande risultate ammissibili superino la disponibilità finanziaria assegnata sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

La graduatoria è stilata, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito.

5.1.1 Tipologia del richiedente : punteggio massimo 12

Tipologia del richiedente	Punti
Giovane agricoltore (persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda) iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD	12
Altro imprenditore agricolo professionale o CD iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD	10

La tipologia del richiedente deve essere in capo al rappresentante legale dell'azienda.

I punteggi non sono cumulabili.

5.1.2 Produzioni specifiche: punteggio massimo 30

Produzioni specifiche	Punti
Superficie oggetto di aiuto atta alla produzione a D.O.	18
Superficie oggetto di aiuto con varietà autoctone.	6
Azienda biologica ai sensi Reg. UE 834/2007 e 889/2008	6

Il punteggio per le produzioni a DO e quelle ottenute da varietà autoctone è assegnato sulla base dell'incidenza percentuale delle superfici per ciascuna produzione rispetto alla superficie totale oggetto di intervento (es. superficie DO 1,5Ha/ superficie tot. Intervento 2 Ha = 75%; punti 14x75% = 10,5). Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

I punteggi sono cumulabili.

5.1.3 Tipologia degli interventi: punteggio massimo 20

Tipologia degli interventi	Punti
Ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale	20

Per il calcolo si fa riferimento al rapporto tra la superficie vitata oggetto dell'operazione di ristrutturazione fino ad un massimo di ettari 2 e la superficie vitata esistente in SVV al momento dell'approvazione del bando.

5.2 Elementi di preferenza

A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento alla data di nascita del legale rappresentante.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di sostegno agli sportelli unici agricoli dell'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura competenti per territorio entro il 30 giugno 2018 secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate da AVEPA.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Cronoprogramma con descrizione delle attività proposte, per ogni singolo esercizio finanziario, la tempistica per la loro realizzazione e con indicazione delle superfici interessate.
2. Computo metrico estimativo redatto sulla base del "Prezzario regionale del settore viticolo" in caso di azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell'impianto viticolo, terrazze, ciglioni e muri si farà riferimento al Prezzario regionale agroforestale, al prezzario regionale dei lavori pubblici, ovvero al Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane.
3. Eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere.
Qualora i lavori funzionali all'impianto non richiedano uno specifico provvedimento autorizzatorio da parte di un diverso ente, il richiedente dovrà presentare all'AVEPA la documentazione prevista dalla DGR n. 1400/2017, ai fini dell'espletamento da parte di quest'ultima della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA). In caso di esito negativo della procedura, l'istanza presentata non sarà ammessa ai benefici e qualora siano accertati l'inizio degli interventi, AVEPA procederà alla denuncia alle autorità competenti.
4. Autorizzazione proprietario del terreno ad eseguire i lavori nel caso il richiedente non fosse proprietario del terreno.
5. Certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008), se richiesto il punteggio come azienda biologica.

I documenti da 1. a 4. sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, con esclusione di quanto previsto al punto 3, che può essere integrato entro 60 giorni successivi alla chiusura del bando.

La loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto ovvero entro i termini indicati, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 5. implica la non attribuzione dell'elemento di priorità richiesto.

6.3 Domanda di pagamento del saldo.

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata delle relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA comunica con le modalità dalla stessa definite le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto);
- rendicontazione;

- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.

7. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all'assenza di doppio finanziamento, ecc.). Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.6.

8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- le superfici oggetto delle attività fanno parte di una zona colpita da una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 o da un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del medesimo regolamento, riconosciute dalle autorità competenti;
- esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale attestati dall'autorità competente e che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, che lo ha colpito, al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi.

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

10 DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli investimenti del presente bando viene adottata la seguente tempistica :

Presentazione domanda di sostegno	30 GIUGNO 2018
Ricevibilità	7 LUGLIO 2018
Operazioni di estirpo vigneto	DAL 30 SETTEMBRE 2018
Finanziabilità	15 OTTOBRE 2018
Presentazione domanda di anticipo del pagamento	15 DICEMBRE 2018
Pagamento delle domande di anticipo	60 giorni dalla presentazione della domanda
Conclusione delle operazioni e presentazione domanda di pagamento del saldo	31 AGOSTO 2020
Pagamento delle domande di saldo	6 mesi dalla domanda di saldo

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando si fa riferimento agli "Indirizzi procedurali generali" di cui all'allegato B della DGR 2112/2017 e s.m.i e a quanto previsto dalla circolare AGEA n. 31781 del 07/04/2017.

11. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795548 -
e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.
posta certificata : agroalimentare@pec.regione.veneto.it

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it

Allegato tecnico 1 - Azioni ammissibili

Allegato tecnico 2 : Bacini viticoli omogenei veneti e vitigni autoctoni

Allegato tecnico 1 –Azioni ammissibili

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO:

1A) azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:

- estirpazione dell'impianto viticolo
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
- raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

1B) azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- analisi del suolo
- rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)
- lavorazione profonda (rippatura, scasso)
- aratura
- erpicatura
- fresatura
- concimazione organica e minerale

1C) azioni collegate alla realizzazione dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario)
- squadra dell'impianto
- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)

2. AZIONI COLLEGATE AI MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO:

2A) azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno
- livellamento del suolo
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine

2B) azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto

2C) azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)

2D) azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:

- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto
Sono ammissibili esclusivamente le strutture atte alla distribuzione lungo il filare di bassi volumi d'acqua sottochioma (microirrigazione, irrigazione/subirrigazione a goccia). Non sono ammissibili gli impianti di pompaggio, filtrazione, la realizzazione del pozzo ed in ogni caso tutti materiali e le opere necessarie al trasporto dell'acqua dalla fonte di approvvigionamento alla testata dei filari del vigneto

3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - o costruzione di schermi
 - o protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso
 - o copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - o macchine per spaventare gli uccelli
 - o protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- elevatori

Allegato tecnico 2 : Bacini viticoli omogenei veneti e vitigni autoctoni

1. Premessa

Per la determinazione di tali superfici si è tenuto conto:

- della complessità del sistema vitivinicolo regionale in relazione alla sua estensione, alla diversità dei modelli culturali,
- della disomogenea organizzazione economica imprenditoriale delle imprese viticole ed in particolare della caratterizzazione di alcune realtà territoriali per la accentuata presenza di piccoli coltivatori che conferiscono le proprie uve al sistema cooperativo,
- della accentuata frammentarietà della maglia poderale aziendale, specie in alcuni ambiti regionali,

2. Condizioni generali

In ciascuna scheda sono riportate le varietà ammesse per le DO e IGT e le superfici minime richieste ammissibili ai benefici.

In tutti i Bacini sono ammessi per la produzione dei vini IGT, qualora indicati per i relativi disciplinari di produzione, i seguenti vitigni: Bronner, Cabernet carbon, Cabernet cortis, Helios, Johanniter, Prior, Solaris, Regent, Muscaris, Sauvignier Gris, Fleurtaï, Julius, Sorèli, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Palava e Marselan.

Il numero minimo dei ceppi ad ettaro deve essere quello previsto dal disciplinare di produzione della DO in cui ricade la superficie oggetto di intervento. Se la superficie ricade territorialmente su più DO si deve considerare quello più restrittivo per numero ceppi/ettaro.

Per le varietà ammesse per la produzione dei vini IGT il numero minimo dei ceppi ad ettaro deve essere:

- 3.000 in caso di forma di allevamento cordone libero;
- 2.500 in caso di altra forma di allevamento.

3. Schede di bacino

n°	Denominazione
1	della pianura veneziana del Veneto orientale
2	della pianura trevigiana orientale
3	della pianura trevigiana occidentale
4	delle colline trevigiane
5	della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale
6	della collina padovana
7	del vicentino centro meridionale
8	del vicentino centro settentrionale
9	del soavese
10	veronese centrale
11	veronese settentrionale
12	del Garda e delle colline moreniche
13	della pianura veronese
14	della pianura di Merlara
15	delle Dolomiti

Bacino 1 “della pianura veneziana del Veneto orientale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est della città di Venezia. Comprende le aree, in toto o in parte, delle DO “Lison-Pramaggiore”, “Lison”, “Piave”, “Piave Malanotte”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Venezia”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carnénère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carnénère, Raboso Piave, Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carnénère, Moscato bianco, Raboso Piave, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Ancellotta, Malvasia istriana, Franconia, Traminer aromatico e Refosco dal peduncolo rosso.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l'intero bacino

Bacino 2 “della pianura trevigiana orientale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est delle città di Treviso e Montebelluna e a sud del sistema collinare ricompreso nel bacino 4. Rientrano in questo bacino le aree di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare della DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco”, escluse dal bacino n. 4. Comprende inoltre le aree, in toto o in parte, delle DO “Piave”, “Piave Malanotte”, “Lison Pramaggiore”, “Lison”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Venezia”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carnénère, Raboso Piave, Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carnénère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la pratica tradizionale disciplinata all'articolo 5, comma 3 del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco	Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo trevigiano, Verduzzo friulano, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carnénère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana, e Refosco dal peduncolo rosso, Manzoni rosa, Manzoni moscato e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 3 “della pianura trevigiana occidentale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a ovest delle città di Treviso e Montebelluna. Comprende parte delle aree delle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Venezia”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carnénère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Refosco dal peduncolo rosso e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 4 “delle colline trevigiane”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intero sistema collinare trevigiano a partire dal confine con la Provincia di Pordenone per arrivare al confine con la Provincia di Vicenza. Comprende le aree a DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” (*) “Asolo-Prosecco”, “Montello Rosso” o “Rosso Montello” e “Colli di Conegliano” e a DOC “Montello Colli Asolani”. Rientrano in questo bacino anche parte delle aree delle DOC-“Prosecco”, “delle Venezia”, “Venezia” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, della DOCG Asolo-Prosecco e della DOC Prosecco	Glera e le varietà complementari Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga – Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Montello Rosso o Montello	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Montello e Colli Asolani	Glera, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Bianchetta, Manzoni bianco, Recantina, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli di Conegliano	Manzoni bianco, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling renano, Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Incrocio Manzoni 2.15, Refosco dal peduncolo rosso, Marzemino, Boschera, Glera e Verdiso.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezia”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Riesling, Sauvignon, Malbec, Marzemino, Muller Thurgau, Pinot nero, Traminer aromatico, Malvasia istriana, Syrah, Wildbacher.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'area per la produzione della DOCG Colli di Conegliano-Torchiato di Fregona - 0,30 per il rimanente bacino

(*) sono escluse dal Bacino n. 4 le aree pianeggianti di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, che sono di pertinenza del Bacino n. 2.

Bacino 5 “della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l’area pianeggiante della provincia di Padova, con esclusione delle aree atte a produrre le DOC “Colli Euganei” e “Merlara”, della provincia di Rovigo e della pianura veneziana non inclusa nel Bacino 1. Il territorio interessa le aree, in toto o in parte, delle DO: “Bagnoli di sopra o Bagnoli”, “Friularo di Bagnoli”, “Riviera del Brenta”, “Corti Benedettine del Padovano”, “Prosecco” limitatamente alle province di Padova e Venezia, “delle Venezie” e “Venezia” limitatamente alla provincia di Venezia.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli	Raboso Piave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bagnoli di sopra o Bagnoli	Raboso Piave, Raboso veronese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Corbina, Cavrara, Marzemina bianca, Chardonnay, Sauvignon e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Riviera del Brenta	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Corti Benedettine del Padovano	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Tocai friulano e Moscato giallo.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	<p>Provincia di Padova: Garganega Marzemino, Malvasia istriana, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carnénère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e Ancellotta.</p> <p>Provincia di Rovigo: tutte le varietà idonee alla coltivazione per la provincia</p> <p>Provincia di Venezia: Moscato bianco, Marzemino, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Malbec, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère e Ancellotta.</p>
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,30 per l’intero bacino

Bacino 6 “della collina padovana”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intera area delle DO “Colli Euganei”, “Fior d'Arancio Colli Euganei” e parte delle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Euganei	Garganega, Glera, Tocai friulano, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Pinella, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli Euganei Fior d'Arancio	Moscato giallo.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Mulleer Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Riesling, Pinot nero, Syrah, Manzoni bianco e Marzemino.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

Bacino 7 “del vicentino centro meridionale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare posto a sud della città di Vicenza e le pianure meridionali. L'area è interessata, in tutto o in parte, dalle DOC “Arcole”, “Colli Berici”, “Vicenza”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Berici	Tocai friulano, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Pinot nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carnènerè, Tocai rosso e Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italiceo, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee), Raboso veronese.
Altre varietà ammesse nell'area DOC Colli Berici e Vicenza	Marzemino, Refosco dal peduncolo rosso, e Syrah.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Ancellotta, Garganega, Tocai italiceo, Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso e Cabernet Franc.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per le aree collinari e 0,40 per le rimanenti aree del bacino

Bacino 8 “del vicentino centro settentrionale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa l’arco collinare che partendo da Gambellara arriva ai confini della provincia di Treviso. E’ compresa in tale bacino la pianura posta a nord della città di Vicenza. L’area è interessata, in toto o in parte, dalle DO “Gambellara”, “Recioto di Gambellara”, “Monti Lessini”, “Lessini Durello” o “Durello Lessini”, “Breganze”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per il bacino 7 il territorio è interessato anche alla DOC “Vicenza”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Gambellara	Garganega, e i vitigni complementari Pinot bianco, Chardonnay, Trebbiano di Soave (nostrano) e Durella. In ogni caso è escluso il Trebbiano toscano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Breganze	Vespaiola, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Tocai friulano, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère,
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Altre varietà ammesse nelle sole aree collinari o della pianura ricca di scheletro dell’intero bacino	Syrah
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling renano, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee), Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà complementari Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Garganega, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pedevenda (solo per i comuni compresi nella DOC Breganze), Carmenère, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Gropello gentile, Gruaja, Glera lunga, Marzemina bianca.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 le aree incluse nelle DOC Gambellara e Lessini Durello – 0,20 per le aree incluse nella DOC Breganze, fino ai confini con la provincia di Treviso, - 0,40 per le rimanenti aree del bacino

Bacino 9 “del soavese e delle colline veronesi orientali”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la DOC “Soave” e la parte veronese delle DO “Monti Lessini”, “Lessini Durello” o “Durello Lessini” e le aree collinari poste a nord di dette denominazioni. Come per i bacini 10, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalle DOC “Garda”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Soave	Garganega e gli altri vitigni complementari Trebbiano di Soave e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Soave Superiore	Garganega, Trebbiano di Soave e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Recioto di Soave	Garganega e Trebbiano di Soave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero, Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Verona o veronese	Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee), Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Syrah, Teroldego e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per le aree di pianura e i fondovalle - 0,20 per le aree collinari collocata a nord della linea definite “unghia del monte” incluse nelle DO Soave e l’intero territorio della DOC Monti Lessini.

Bacino 10 veronese centrale

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area a DOC "Valpolicella": comprende altresì le aree collinari poste a nord di detta denominazione. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalla DOC "Garda" Comprende inoltre parte della DOC "delle Venezie", "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima".
Varietà ammesse per la produzione delle DO Valpolicella	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta, Forsellina e Spigamonti.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero, Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC "delle Venezie"	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Oseletta, Forsellina, Dindarella, Petit verdot, Croatina, Teroldego, Syrah e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,50 per le aree di pianura e i fondovalle - 0,30 le aree collinari poste sopra l'unghia della collina

Bacino 11 “veronese settentrionale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio, in provincia di Verona, che lambisce il fiume Adige e che è interessato dalle DOC “Valdadige”, “Valdadige Terradeiforti”, “delle Venezie” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige	Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Muller Thurgau, Riesling italico, Sauvignon, Enatio, Schiava gentile, Schiava grigia, Merlot, Pinot nero, Teroldego, Cabernet franc, Cabernet sauvignon.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige Terradeiforti	Enantio, Casetta, Pinot grigio.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero, Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Manzoni bianco, Malvasia istriana, Moscato giallo, Moscato bianco, Casetta, e Syrah.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l’intero bacino

Bacino 12 “del Garda e delle colline moreniche veronesi”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare che si affaccia sul Garda e comprende le aree a DOC “Bianco di Custoza”, “Bardolino”, “Lugana”, “San Martino della Battaglia”, “delle Venezie” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 10 e 11 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bianco di Custoza	Garganega, Trebbiano toscano, Tocai friulano, Cortese, Manzoni bianco, Riesling italico, Malvasia bianca lunga, Pinot bianco e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione delle DO Bardolino	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Sangiovese, Marzemino e Oseleta.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero, Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lugana	Trebbiano di Soave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Malvasia istriana, Oseletta, Forsellina, Dindarella e Syrah.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l’intero bacino

Bacino 13 “della pianura veronese”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura veronese posta a sud dei precedenti bacini 9, 10, 11 e 12 (con esclusione della DOC “Merlara”). Il territorio è interessato dalle DOC “Arcole” e “delle Venezie”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Chardonnay, Garganega; Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Raboso veronese, Ancellotta; Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Merlot, Malvasia istriana e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,50 per l'intero bacino

Bacino 14 “della pianura di Merlara”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende le DOC “Merlara”, “delle Venezie” e la DOC “Prosecco”, limitatamente alla provincia di Padova.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Merlara	Tocai friulano, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso Piave, Raboso veronese e Marzemino.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Mulleer Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Prov. di Padova: Garganega, Marzemino, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbec, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e Ancellotta. Prov. di Verona: Garganega, Moscato bianco, Moscato giallo*, Chardonnay, Marzemino, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Pinot nero, Manzoni bianco, Raboso veronese e Ancellotta.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l’intero bacino

Bacino 15 “vigneti delle Dolomiti”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende le aree viticole della provincia di Belluno. È interessato dalle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera e le varietà Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Mulleer Thurgau, Garganega, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tutte quelle idonee alla coltivazione per la provincia di Belluno. La varietà Pinot grigio è ammessa solo per la produzione della DOC “Prosecco” e “delle Venezie” e della IGT “Vigneti delle Dolomiti”.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l’intero bacino

Elenco vitigni classificati autoctoni nazionali, ai sensi della legge n. 82/06, art. 2

Varietà
Bianchetta trevigiana
Boschera
Casetta
Cavrara
Corbina
Corvina
Corvinone
Dindarella
Durella
Forsellina
Garganega
Grapariol
Incrocio bianco Fedit 51
Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13.0.25)
Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1.50)
Incrocio Manzoni 2.15 (Manzoni rosso)
Manzoni bianco (Incrocio Manzoni 6.0.13)
Incrocio Manzoni 2-14
Incrocio Manzoni 2-3
Lambrusco a foglia frastagliata
Marzemina bianca
Marzemina grossa
Marzemina nera bastarda
Marzemino
Molinara
Negrara
Nosiola
Oseleta
Pavana
Pedevenda
Perera
Pinella
Raboso Piave
Raboso veronese
Recantina
Refosco dal peduncolo rosso
Refosco nostrano
Rondinella
Rossignola
Spigamonti
Tocai friulano
Tocai rosso
Trebbiano di Soave
Trevisana nera
Turca
Turchetta
Verdiso
Verduzzo friulano
Verduzzo trevigiano
Vespaiola
Vespolina